

Rapporto al messaggio 289

Della Commissione della Legislazione sul messaggio del Consiglio di Stato del 31 maggio 1946 concernente il progetto di nuova legge organica comunale

Non si può ragionevolmente porre in dubbio la necessità di una revisione della Legge organica comunale la quale però, resistendo sin dal 1854, ha dato prova di essere veramente quel monumento di tecnica amministrativa e di saggezza politica come afferma il messaggio del Consiglio di Stato, per l'opera mirabile del Francini. Essa conserva integra la sua struttura e solo talune disposizioni sono state perfezionate e completate ed altre inserite ex novo, le prime per diverse riforme succedutesi in un secolo di vita delle istituzioni di diritto pubblico e la conseguente necessità di codificazione, le seconde per adattare alle esigenze moderne i nuovi compiti dello Stato verso Comuni e cittadini.

Infatti nel Comune solo qualche elemento di carattere estrinseco è sottoposto alla assoluta sua sovranità (stemma, gonfalone) mentre per quelli di carattere estrinseco (come il nome e il sigillo) ed intrinseco (territorio e popolazione) la sovranità non è totale, per cui al Comune spetta un diritto e sul territorio e nel territorio, in considerazione cioè alla sua potestà d'impero limitata dall'intervento dello Stato.

Col messaggio che ci occupa il Consiglio di Stato del resto indica chiaramente come la nuova legge per la sistematica e per gli istituti fondamentali del diritto amministrativo è rimasta fedele al vecchio progetto e la Vostra Commissione consentendo sui principi informatori della legge, altro non ha fatto che correggere qualche disposizione dove le è sembrato che la pratica e la giurisprudenza avevano superato la legge ed aggiungendo quegli istituti che, come il Consiglio Comunale, sono stati suggeriti da mutate considerazioni politiche e dottrinarie.

Il progetto del Consiglio di Stato durante la discussione in sede commissionale subì da parte dell'esecutivo ancora parecchie riforme, sia pure non essenziali, ma tali da rendere più arduo il compito della Commissione stessa, la quale in diverse riprese dovette riesaminare e disposizioni e norme per giungere faticosamente al testo definitivo. Per rendere quindi il nostro compito più facile ed intelligibile ai colleghi la Vs. Commissione ometterà di illustrare quegli istituti o quelle norme previste dal progetto governativo e sulle quali non esiste divergenza d'opinione, per esporre ed esaminare collegialmente invece quelle innovazioni adottate dalla Commissione della Legislazione e che sono contenute nel nuovo testo di legge.

Oltre alle ragioni su riferite questa considerazione ci è dettata dall'ampiezza dell'argomento e dall'angustia del tempo da un lato e dall'altro dal fatto che sarebbe inutile fatica per chi avrà già esaminato il testo attualmente in vigore col progetto del Consiglio di Stato.

La Vostra Commissione ha voluto presentare al Vs. esame un testo di legge semplice e chiaro, la cui esegesi fosse alla portata di tutti coloro che sono chiamati quotidianamente a compulsare la legge. I sindaci della maggioranza dei nostri Comuni, i municipali, i segretari comunali non possono avere speciali qualità ermeneutiche che sono proprie degli specialisti del giure. Contrariamente a troppi testi di legge dove le contorsioni della forma si congiungono ad uno stile esoterico la chiarezza deve essere il marchio di fabbrica della legge, se dobbiamo prestar fede al classico criterio: nihil tam proprium legis quam claritas.

Nel merito il testo di legge contiene, per usare una frase del messaggio del Consiglio di Stato, solo le costanti del diritto amministrativo, le quali devono perdurare nel tempo, lasciando invece ai decreti legge quella materia che per sua necessità è suscettibile di più frequenti trasformazioni.

Concludendo la Vs. Commissione ha ravvisato nel progetto governativo una profonda cognizione dei rapporti comunali, nonché una assennata valutazione delle modifiche suggerite dalla giurisprudenza ed una accorta introduzione dei nuovi istituti di carattere amministrativo intese a migliorare la cosa pubblica.

La Vs. Commissione, malgrado gli indiscutibili pregi del progetto, opina che in parziali sue disposizioni si possano aumentare i vantaggi che da una provvida legge derivano agli interessi comunali: le modifiche però sono state ridotte a quelle volute da una maggiore praticità, anche per non più oltre ritardare che l' amministrazione comunale sia meglio gestita da una nuova legge.

Vi esporremo quindi brevemente i motivi intrinseci ed estrinseci delle variazioni ed aggiunte della Commissione.

TITOLO PRIMO - IL COMUNE

Secondo l'art. 1 del progetto governativo il Comune è un ente politico di diritto pubblico, sovrano nel suo territorio, entro i limiti della costituzione, e delle leggi.

La Commissione della Legislazione opina non essere appropriato al nostro Comune il concetto di sovranità. Essa è infatti il potere di stabilire tutto il contenuto del proprio ordinamento giuridico (Raggi Teoria delle sovranità) è cioè la "summa in cives legibusque soluta potestas". Indubbiamente questa facoltà non può avere il nostro Comune, il quale ha invece un potere non sovrano ma capace in virtù di un diritto proprio, di dettare norme giuridiche proprie. Un potere quindi autonomo e non sovrano perché deve tenersi nei limiti che il potere superiore fissa alla sua autonomia e perché non può con i suoi ordinamenti contraddire alla legge dello Stato.

(art. 1, 2, 5 Prog. Gov.; art. 1, 5 Testo Leg.)

Il cittadino ticinese non può avere più di una attinenza nel Cantone: si è pensato cioè che il diritto della doppia attinenza concerne il cittadino ticinese e riguarda soltanto la doppia attinenza nel Cantone Ticino. Si è stabilito inoltre una riserva per i casi di doppia attinenza già esistenti al momento dell' entrata in vigore della legge.

(art. 6 Prog. Gov.; art. 4 Testo Leg.)

TITOLO SECONDO - Capitolo primo

GLI ORGANI DEL COMUNE

La Commissione ha ritenuto opportuno stabilire nella legge il concetto che il numero dei municipali e dei supplenti e consiglieri comunali debba essere fissato dal Regolamento Comunale e possa essere modificato solo per l' inizio di un periodo quadriennale di nomina.

(art. 8 Prog. Gov.; art. 7 Testo Leg.)

Un' innovazione che s' imponeva è quella che intende stabilire una unica data per le elezioni municipali in tutto il Cantone. Non necessitano molte spiegazioni poiché facilmente intuibili sono i vantaggi della tenuta delle elezioni in un unico giorno. Basta rilevare che con l' introduzione di questa norma cesserebbe l' immorale fittizio

trasferimento di domicilio per permettere ad un elettore di partecipare nel medesimo anno alle elezioni comunali in diverse località.

(art. 12 Prog. Gov.; art. 8 Testo Leg.)

Capitolo secondo - L'ASSEMBLEA COMUNALE

La Commissione non può ammettere che l'obbligatorietà della partecipazione dei cittadini aventi diritto di voto sia estesa alle votazioni e deliberazioni. I cittadini possono essere obbligati di partecipare all'assemblea intesa come riunione contemporanea di cittadini. Le deliberazioni assembleari inoltre, per la loro validità, devono essere prese da un quinto dei cittadini attivi del Comune, non dei cittadini attivi residenti nel Comune al momento della tenuta dell'assemblea.

(art. 9 Prog. Gov.; art. 9, 10 Testo Leg.)

Per le multe applicate dal Municipio ai cittadini assenti arbitrariamente dall'assemblea fa stato la solita procedura di contravvenzione di cui all'art. 119 della presente legge. Viene tolto il principio che le giustificazioni devono essere presentate senza essere chieste.

(art. 10 Prog. Gov.; art. 10 Testo Leg.)

La Commissione ritiene che il Municipio investito di una domanda di iniziativa popolare per convocazione di una assemblea straordinaria debba esaminare immediatamente la domanda. Il Municipio potrà e dovrà opporsi alla convocazione non soltanto quando si tratti di oggetti che non sono di competenza dell'assemblea, ma anche quando la domanda di convocazione sia formalmente irregolare.

(art. 16 Prog. Gov.; art. 16 Testo Leg.)

Il progetto governativo prevede la tenuta delle assemblee in un edificio pubblico adatto. Per togliere qualsiasi equivoco la Commissione propone di aggiungere e non mai di uso privato.

(art. 18 Prog. Gov.; art. 19 Testo Leg.)

Fra gli attributi dell'assemblea vi deve essere quello di eleggere il Municipio, il sindaco ed il Consiglio comunale. All'assemblea deve spettare pure la competenza di fissare gli onorari del sindaco e dei municipali, le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei municipali, supplenti ed impiegati. Gli onorari e le diarie saranno fissati in via di regolamento.

(art. 12 Prog. Gov.; art. 11, 12 Testo Leg.)

Fra le competenze delle assemblee ordinarie deve essere contenuta quella di fissare un termine alla Commissione della Gestione per la presentazione del rapporto sul consuntivo. Inoltre tra la prima e la seconda assemblea dovrà intercorrere un periodo di almeno tre settimane.

(art. 20 Prog. Gov.; art. 13 Testo Leg.)

Costituito l'ufficio presidenziale il sindaco, i municipali ed i supplenti in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono presiedere né la prima né la seconda assemblea.

(art. 21 Prog. Gov.; art. 20 Testo Leg.)

La Commissione opina che l' assemblea possa deliberare non solo per alzata di mano, ma per separazione.

(art. 25 Prog. Gov.; art. 24 Testo Leg.)

In caso di richiesta di revoca di una deliberazione l' assemblea può revocare quando la decisione non abbia spiegato effetto nei confronti di terzi.

(art. 28 Prog. Gov.; art. 33 Testo Leg.)

Nei casi di collisione sono stati esclusi anche il fratello, lo zio e il nipote consanguineo.

(art. 30 Prog. Gov.; art. 27 Testo Leg.)

Se una proposta municipale è stata respinta dall' assemblea la Commissione propone che il Municipio non possa ripresentare la proposta se non dopo trascorso il termine di tre mesi.

(art. 32 Prog. Gov.; art. 34 Testo Leg.)

La procedura in caso di mozioni da parte di cittadini, presentate in una assemblea dopo la trattazione degli oggetti all' ordine del giorno, è stata regolata in modo più completo.

(art. 35 Prog. Gov.; art. 31 Testo Leg.)

Capitolo terzo - IL CONSIGLIO COMUNALE

In seguito alla riforma costituzionale del 9 dicembre 1946 la Commissione ha previsto la facoltà di istituire il Consiglio comunale nei Comuni con almeno 300 abitanti.

(art. 37 Prog. Gov.; art. 35 Testo Leg.)

Come per l' assemblea il locale per le riunioni del Consiglio comunale deve essere adatto e non mai d' uso privato.

(art. 43 Testo Leg.)

Quando il Consiglio comunale non può essere riunito per mancanza del numero legale il Presidente procede ad una nuova convocazione, comminando una multa agli assenti senza legittimo motivo.

I legittimi motivi sono quelli previsti all' art. 10 della presente legge.

In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio comunale la Commissione prevede che il Consiglio di Stato abbia la facoltà di applicare le sanzioni previste dall' art. 67 della presente legge e cioè la destituzione con la denuncia all' autorità penale.

(art. 50 Prog. Gov.; art. 45 Testo Leg.)

La domanda di referendum è stata estesa anche in materia di opere pubbliche. In questo caso, come già per l' assemblea comunale, la Commissione prevede un

termine di 15 giorni nel quale il Municipio esamina se la domanda è regolare e proponibile e per pubblicare la sua decisione all' albo.

(art. 53 Prog. Gov.; art. 57 Testo Leg.)

La Commissione non è d' accordo col testo governativo nel senso che per mezzo dell' iniziativa possono essere fatte proposte sopra tutti gli oggetti di competenza dell' assemblea comunale.

Bisogna infatti pensare che fra le attribuzioni dell' assemblea sono previste fra altro anche le elezioni municipali, per cui il riferimento totale all' art. 12 darebbe luogo ad inconvenienti d' interpretazione.

La possibilità d' iniziativa popolare deve essere consentita solo per i punti 2, 5, 7, 8, 9 dell' art. 12.

Il termine al Municipio per procedere è stato fissato come per il referendum.

(art. 54 Prog. Gov.; art. 58 Testo Leg.)

L' art. 55 è stralciato perché inutile. La legge prevede infatti il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato contro tutte le risoluzioni municipali.

(art. 149 Testo Leg.)

In caso di controprogetto ad una domanda di iniziativa, l' assemblea dovrà procedere a due votazioni distinte in due domeniche successive.

(art. 56 Prog. Gov.; art. 59 Testo Leg.)

La Commissione della Gestione viene nominata durante la seconda sessione ordinaria. Si prevede che essa debba essere competente ad esaminare anche il bilancio preventivo.

(art. 59 Prog. Gov.; art. 54 Testo Leg.)

Le altre Commissioni permanenti devono essere nominate durante la seconda sessione ordinaria.

(art. 60 Prog. Gov.; art. 55 Testo Leg.)

La rappresentanza proporzionale è prevista per tutte le Commissioni permanenti e non solo per la Commissione della Gestione.

(art. 59 Prog. Gov.; art. 56 Testo Leg.)

Capitolo quarto - IL MUNICIPIO

La Commissione ritiene che i cittadini che non risiedono in modo costante nel Comune, i Consiglieri di Stato, gli ecclesiastici, ecc. siano eleggibili alla carica di municipali. Invece si propone di vietar loro di assumere la carica, trattandosi non di ineleggibilità ma di incompatibilità.

(art. 64 Prog. Gov.; art. 63 Testo Leg.)

Ai cognati viene tolto il veto di far parte del medesimo Municipio.

(art. 65 Prog. Gov.; art. 64 Testo Leg.)

La Commissione ritiene di proporre di togliere al Consiglio di Stato la facoltà di privare dei diritti politici chi si rifiuta, senza legittimi motivi, di assumere la carica di municipale, ed al municipale che manchi di frequente alle sedute.

(art. 66 Prog. Gov.; art. 67 Testo Leg.)

La Commissione opina che al Municipio e non all' assemblea od al Consiglio comunale debba essere lasciata la facoltà di organizzare e creare dicasteri trattandosi di una norma di competenza municipale.

Infatti il Municipio organo esecutivo, il quale deve rispondere della buona amministrazione del Comune, deve essere arbitro di organizzare, nel limite della legge, quelle suddivisioni del lavoro, di carattere interno, che esso giudica meglio rispondente ai bisogni dell' amministrazione.

Inoltre devesi ragionevolmente sostenere che queste suddivisioni, decise dal Municipio a giustificazione di bisogni contingenti di un determinato Comune non presentano quel carattere di stabilità che ne possa consigliare la codificazione nel regolamento comunale, poiché quest' ultimo non è sottoposto per sua natura alle necessarie facoltà di adattamento al mutare delle situazioni.

(art. 69 Prog. Gov.; art. 69 Testo Leg.)

Nel caso in cui un municipale debba abbandonare la seduta per i motivi previsti dall' art. 79 il supplente può essere chiamato anche durante il corso della seduta.

(art. 74 Prog. Gov.; art. 75 Testo Leg.)

In una votazione in caso di parità la Commissione è dell' opinione che la votazione debba essere ripetuta in una seduta successiva, ed in caso di nuova parità lasciar decidere la sorte.

(art. 77 Prog. Gov.; art. 78 Testo Leg.)

Come per il Consiglio comunale e l' assemblea il locale per le sedute del Municipio non deve mai essere d' uso privato.

(art. 85 Prog. Gov.; art. 72 Testo Leg.)

Nei divieti di prestazione dei membri del Municipio si prevede l' aggiunta o di redigere atti.

(art. 79 Prog. Gov.; art. 80 Testo Leg.)

La revoca di una risoluzione municipale è possibile solo se non ha spiegato effetti in confronto di terzi.

(art. 80 Prog. Gov.; art. 81 Testo Leg.)

Si prevede una nuova procedura per la tenuta del verbale, intesa a stabilire maggiori garanzie di sicurezza e di serietà.

(art. 82 Prog. Gov.; art. 72 Testo Leg.)

L' art. 87 è stato radiato perché i concetti sono già contenuti nell' art. 88. La Commissione prevede che le tasse di cui alle lettere e) f) dell' art. 88 del progetto

governativo non siano fissate dal Municipio, ma nel regolamento organico od in un regolamento speciale.

(art. 87 Testo Leg.)

Gli art. 94 e 95 si precisa che competente a deliberare sulle offerte in seguito a pubblico concorso è il Municipio. Si precisa inoltre che esso amministra le aziende municipalizzate e che non può consegnare atti di notorietà essendo questi ultimi di competenza del Pretore. Si stabilisce inoltre l'obbligatorietà del pubblico concorso per le forniture al Comune.

(art. 95 lett. g), h) i) Prog. Gov.; art. 94 lett. f), h), i) Testo Leg.)

Per una questione di moralità e di giustizia la Commissione ritiene che per le forniture al Comune debba essere stabilita l'obbligatorietà del pubblico concorso.

(art. 95 Testo Leg.)

All' art. 96 la Commissione prevede di modificare la frase *spese non preventivate* con quella *spese per voci non preventivate* per togliere ogni equivoco nel senso che non possono essere fatte spese, senza il consenso dell' assemblea o del Consiglio comunale, per voci già contenute nel preventivo.

TITOLO TERZO - GLI IMPIEGATI COMUNALI

Capitolo primo - GLI IMPIEGATI

La Vs. Commissione ha soppresso la norma che il Municipio deve per l'assunzione di nuovi impiegati...., domandare il relativo credito, tale obbligo risultando già dagli art. 12 e 126 Testo Leg.

Pure soppressa perché inutile la norma che non possono essere assunti impiegati provvisori senza decisione municipale, ciò risultando dall' art. 94 lett. e), Testo Leg., ed essendo d' altra parte pacifico che il Municipio deve e può nominare gli impiegati e incaricati solo in quanto siano previsti i relativi impieghi o incarichi dalla Legge organica comunale, da leggi speciali o dai regolamenti comunali.

Il preavviso per recedere dal contratto viene ridotto da 6 a 3 mesi.

(art. 101 Prog. Gov.; art. 103 Testo Leg.)

L' art. 102 è stralciato poiché tutti i Comuni sono obbligati a stabilire i requisiti di nomina, gli obblighi e gli stipendi degli impiegati ed operai o nel regolamento organico comunale o in un regolamento speciale.

(art. 102 Prog. Gov.; art. 104 Testo Leg.)

L' opzione, nei casi di incompatibilità, è regolata in modo generale da un nuovo articolo, precisamente l' art. 102 Testo Leg.

(art. 103 Prog. Gov.; art. 102 Testo Leg.)

La Commissione ritiene che non solo per il segretario comunale, ma per tutti gli impiegati che il Comune è per legge tenuto a nominare debba essere obbligatorio il deferimento da parte del Municipio del giuramento o della promessa.

(art. 111 Prog. Gov.; art. 106 Testo Leg.)

Capitolo secondo - IL SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario non è più capo del personale del Comune , ma solo il responsabile della Cancelleria municipale. La carica di cassiere più non esiste e non può dunque essere affidata al segretario.

(art. 105 Prog. Gov.; art. 107 Testo Leg.)

Incompatibilità d' ufficio e per parentela estesa al vice-segretario. In caso di incompatibilità per parentela, non il Sindaco, ma il segretario o vice-segretario scadono ipso jure dal loro impiego. Possibilità di nominare nei piccoli Comuni un segretario che sia maestro di scuola elementare ecc., con l' autorizzazione del Consiglio di Stato.

(art. 108 Prog. Gov.; art. 110 Testo Leg.)

Ai candidati in possesso di una licenza in diritto od in economia politica non è richiesto l' attestato di abilitazione per il concorso in qualsiasi Comune del Cantone.

(art. 113 Prog. Gov.; art. 114 Testo Leg.)

TITOLO QUARTO - NORME DI POLIZIA

La Commissione ha stralciato il cpv. dell' art. 116 Prog. Gov., secondo la quale il massimo della multa applicabile è di Fr. 50.-- se il regolamento comunale o le leggi non dispongono altrimenti.

(art. 117 Testo Leg.)

Termine di almeno 10 giorni al denunciato per le sue giustificazioni scritte.

(art. 118 Prog. Gov.; art. 119 Testo Leg.)

Riduzione multe del 40 %; concessione proroghe termine di pagamento; pagamento rateale.

(art. 119 Prog. Gov.; art. 120 Testo Leg.)

TITOLO QUINTO - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capitolo primo - I CONTI

La Commissione ha soppresso il principio che tutte le spese ordinarie vanno coperte con le entrate ordinarie , sostituendolo con la norma che il disavanzo della parte ordinaria del preventivo deve essere coperto mediante l' imposta comunale.

La Commissione ritiene inoltre che il Municipio debba essere obbligato di tener conto per la fissazione del tasso d' imposta, dell' avanzo o del disavanzo dell' esercizio precedente.

(art. 122 Prog. Gov.; art. 123 e 124 Testo Leg.)

Il Municipio non può fare spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, riservato l' art. 96 Testo Leg.

(art. 124 Prog. Gov.; art. 126 Testo Leg.)

Abbandonata la norma che le spese straordinarie che non possono... vanno iscritte nella parte straordinaria del bilancio.

(art. 125 Prog. Gov.)

Gli emolumenti ai municipali, agli impiegati per missioni e funzioni straordinarie sono fissati non dal Consiglio di Stato, ma dall' Assemblea o dal Consiglio comunale in via di regolamento.

(art. 129 Prog. Gov.; 12 cifr. 11 e 97 Testo Leg.)

Capitolo secondo - ESAME DELLA GESTIONE

Non possono far parte della Commissione, primi fra tutti, i municipali e i supplenti in carica o che lo furono nell' anno di cui si discute la gestione. Non sono esclusi i cognati. Lo sono invece gli impiegati ed operai del Comune e delle sue aziende. Ove esiste il Consiglio comunale, se la Commissione ha altre competenze oltre quelle stabilite dalla legge, la Commissione prevede una riserva in favore di coloro che nell' anno precedente furono municipali o supplenti.

(art. 130 Prog. Gov.; art. 132 Testo Leg.)

La Commissione deve convocarsi subito dopo la nomina. Ove esiste il Consiglio comunale, viene convocata dal Municipio,

(art. 133 Testo Leg.)

TITOLO SESTO - I BENI COMUNALI

La Vs. Commissione ha ritenuto di suddividere i beni comunali in due categorie: i beni amministrativi ed i beni patrimoniali, raggruppando in beni amministrativi, tutti quelli che servono direttamente all' adempimento di compiti di diritto pubblico e cioè i beni amministrativi propriamente detti come le scuole, gli asili e i beni di uso pubblico o di dominio pubblico e cioè le strade, i giardini pubblici ecc. Sono i cosiddetti beni demaniali del diritto amministrativo italiano

(art. 138 Testo Leg.)

Di conseguenza si propone lo stralcio della definizione dei beni comunali prevista all' art. 136 del progetto governativo.
I beni amministrativi sono inalienabili.

(art. 140 Testo Leg.)

Non il Municipio, ma il regolamento organico comunale da approvarsi dal Consiglio di Stato può prevedere giornate di lavoro focolari.

(art. 139, ultimo cpv., Prog. Gov.; art. 142 Testo Leg.)

Il principio che non devono essere contratti debiti per fronteggiare spese ordinarie è reso più categorico dallo stralcio della frase fintanto che i crediti per imposta comunale, tasse ed altri residui non sono realizzati.

(art. 140 Prog. Gov.; art. 143 Testo Leg.)

Anticipazioni di cassa: allorché il Municipio nel corso dell' anno non disponesse di denaro liquido per pagare le spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio preventivo.

(art. 140 cpv. 2 Prog. Gov.; art. 127 Testo Leg.)

Divieto di mettere ipoteca su beni amministrativi, in relazione alla legge federale 4 dicembre 1947 sull' esecuzione per debiti contro i Comuni. Facoltà del Consiglio di Stato di autorizzare la stipulazione di mutui e la costituzione in pegno di beni patrimoniali anche in difetto della maggioranza qualificata, e ciò in relazione alla legge applicazione e complemento del C.C.S.

(art. 141 Prog. Gov.; art. 144 Testo Leg.)

L' autorizzazione a prestare fideiussione o a concedere mutuo potrà essere data al Comune in tutti i casi in cui, a giudizio del Consiglio di Stato, l' interesse del Comune sia evidente, e non solo quando si tratti di eseguire un' opera pubblica.

(art. 141 Prog. Gov.; art. 145 Testo Leg.)

L' art; 144 Prog. Gov. è stralciato, ritenendosi di stare al sistema della legge 1854.

TITOLO SETTIMO - RAPPORTI TRA COMUNE E STATO

Vigilanza del Consiglio di Stato esercitata per mezzo del Dipartimento dell' interno

(art. 145 Prog. Gov.; art. 148 Testo Leg.)

In due differenti articoli si distinguono i casi in cui vanno annullate tutte le deliberazioni, e i casi in cui sono da annullare soltanto singole deliberazioni.

(art. 148 Prog. Gov.; art. 150 e 151 Testo Leg.)

Annullamento quando le deliberazioni sono, nel merito contrarie a norme di costituzione, di leggi o di regolamenti.

(art. 151, cfr. 1, Testo Leg.)

Possibilità in questi casi, per il Consiglio di Stato, di pronunciare l' annullazione anche d' ufficio e anche se il ricorso fosse tardivo.

(art. 151, ultimo cpv. Testo Leg.)

Multe disciplinari inflitte dal Consiglio di Stato non dal Dipartimento.

(art. 149 Prog. Gov.; art. 152 Testo Leg.)

Soppresso l' obbligo di chiedere l' autorizzazione al Dipartimento prima ancora che l' Assemblea o il Consiglio comunale abbia deliberato il mutuo. Obbligo invece di far ratificare le deliberazioni già prese.

(art. 154 Prog. Gov.; art. 156 Testo Leg.)

TITOLO NONO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La Commissione ha previsto delle norme transitorie per ciò che concerne l'allestimento, la pubblicazione, i ricorsi, ecc. concernenti i cataloghi civici e ciò fino all'entrata in vigore delle altre disposizioni di legge riguardanti la materia.

Inoltre le disposizioni transitorie fissano l'entrata in vigore della legge al 1. gennaio 1950.

Nel consegnare questo breve rapporto piace al relatore di riportare le parole e accompagnavano la chiusa del rapporto commissionale discutendosi la legge del 1854 perché salvo la questione dell'assistenza agli indigenti risolta cantonalmente, e ancora di palpitante attualità:

Discutetelo, onorevoli signori, alacremenente e sanzionate una legge reclamata dalla necessità di rendere più semplice, più facile, più pronta, più economica l'amministrazione delle cose comunali. Con questa legge tra altre sarà posto freno alle facili dilapidazioni ed ai debiti che i Comuni spesse volte assumono a capriccio e senza reale utilità. Farà cessare un gretto malinteso ,paragone di spese necessarie per la pubblica istruzione, per la pubblica igiene per sussidi ai caduti in assoluta povertà.

Per la Commissione della Legislazione:

Olgiati, relatore

Agustoni - Borella E. - Buetti -

Pellegrini P. -Torriani - Verda A.

Disegno di
LEGGE

organica comunale.

Il Gran Consiglio della Repubblica e CantoneTicino

- su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO PRIMO - Il Comune

Art. 1

Definizione

Il Comune è un ente autonomo di diritto pubblico con l'ordinamento ed i poteri stabiliti dalla costituzione e dalle leggi.

Art. 2

Garanzia legale

La circoscrizione e la denominazione degli attuali Comuni possono venire variate soltanto a norma delle disposizioni legali.

Art. 3

Frazione

La parte di un Comune costituita da un aggregato di case. abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.

Il numero e la denominazione delle frazioni possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento.

Art. 4

Attinenza comunale

E' attinente di un Comune chi discende da una famiglia attinente e chi ha acquistato l' attinenza in forza di legge.

L' attinente è cittadino del Cantone.

Il cittadino ticinese non può avere più di un' attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti.

L' attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata la perdita della cittadinanza svizzera.

Il Consiglio di Stato può, eccezionalmente e per motivi gravi, concedere il cambiamento di attinenza quando il cittadino dimostri di averne acquistata una nuova e di rinunciare alla precedente.

La cittadinanza onoraria concessa da un Comune non conferisce la qualità di attinente.

Art. 5

Concetto di domicilio

E' domiciliato in un Comune il cittadino che vi risiede con l' intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Egli acquista il diritto di voto in materia comunale dopo tre mesi di residenza effettiva.

Il termine decorre, di regola, dal deposito degli atti di legittimazione.

Art. 6

Sigillo comunale

Ogni Comune possiede un sigillo in metallo la cui impronta deve figurare sugli atti ufficiali.

Il sigillo e le sue eventuali variazioni devono essere approvati dal Consiglio di Stato.

TITOLO SECONDO - Organizzazione politica del Comune

Capitolo primo - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Organi del Comune

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea o il Consiglio comunale;
- b) il Municipio.

Essi rappresentano e amministrano il Comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.

Il numero dei municipali e supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento. Può essere modificato solo per l' inizio di un periodo quadriennale di nomina.

Art. 8

Data di elezione

L'elezione del Municipio e del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nella

prima domenica di marzo.

Il Consiglio comunale di nuova istituzione può essere eletto in ogni tempo, entro tre mesi dall' approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato, e resta in carica per il periodo che manca a compiere il quadriennio.

Capitolo secondo - L'ASSEMBLEA COMUNALE

Art. 9

L'Assemblea comunale

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

La partecipazione all'Assemblea è obbligatoria.

Art. 10

Numero legale; seconda convocazione

L'Assemblea può validamente deliberare se è presente un quinto dei cittadini attivi del Comune.

Se un'assemblea è andata deserta il Municipio la convocherà di nuovo per una data entro gli otto giorni, con l'avvertimento che essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti e la comminatoria di una multa di Fr. 2.-- agli assenti.

Il Municipio applica la multa inappellabilmente, ritenuti validi motivi d'astensione:

- a) il servizio militare;
- b) la malattia comprovata;
- c) la prolungata assenza dal Comune;
- d) ogni altro motivo grave a giudizio del Municipio.

Art. 11

Esclusione dall'Assemblea; motivi

E' escluso dall'Assemblea comunale:

- a) chi è privato dei diritti civici;
- b) chi è sottoposto a tutela per i titoli di cui agli art. 369 e 370 Codice civile svizzero;
- c) chi è internato per malattia mentale o per decisione della Autorità amministrativa, o è sottoposto alle misure di sicurezza di cui agli articoli da 41 a 45 Codice penale svizzero, o è ricoverato a sensi dell' art. 25 Codice penale svizzero, o sconta una pena privativa della libertà.

L'esclusione cessa tosto che sia estinta la causa che l'ha provocata.

Art. 12

Attribuzioni

L'Assemblea:

- 1) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- 2) adotta i regolamenti comunali, li modifica o ne sospende l' applicazione;
- 3) esercita la sorveglianza sull' amministrazione comunale;
- 4) stabilisce il bilancio preventivo delle entrate e delle spese, e approva il fabbisogno da coprire con l' imposta comunale;
- 5) autorizza le spese straordinarie;
- 6) esamina ogni anno l' amministrazione e i conti del Comune e delle sue aziende, e delibera sulla loro approvazione;
- 7) vota i prestiti del Comune e i relativi piani di ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l' accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;
- 8) autorizza l' alienazione o la commutazione dell' uso e del godimento dei beni comunali;
- 9) decide l' esecuzione delle opere pubbliche sulla base di progetti e preventivi definitivi, e accorda i crediti necessari;

- 10) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere;
- 11) fissa, per regolamento, gli onorari del sindaco e dei municipali, gli stipendi degli impiegati ed operai del Comune e delle sue aziende, nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei municipali, degli impiegati e degli operai;
- 12) accorda l'attinenza comunale;
- 13) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.

Art. 13

Assemblee ordinarie; oggetti

Le Assemblee ordinarie sono tre per ogni anno

La prima:

- a) riceve il consuntivo comunale e delle aziende municipalizzate, accompagnato da un rapporto scritto del Municipio sulla gestione;
- b) nomina la Commissione della Gestione, tenendo conto dei motivi di ineleggibilità sanciti dall' art. 132;
- c) fissa alla Commissione un termine da 10 a 15 giorni per la presentazione del rapporto.

La seconda:

- a) esamina il rapporto della Commissione della Gestione;
- b) delibera sul consuntivo e sulla gestione comunale e delle aziende municipalizzate.

Tra la prima e la seconda Assemblea deve intercorrere un periodo di almeno tre settimane.

La terza:

- a) delibera sul conto preventivo;
- b) stabilisce il fabbisogno da coprire con l' imposta.

Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino nell' ordine del giorno

Art. 14

Data delle Assemblee ordinarie; rinvio

Il regolamento comunale fissa la data di convocazione delle Assemblee ordinarie, ritenuto che l' approvazione della gestione comunale deve avvenire entro i primi tre mesi e l' approvazione del preventivo entro gli ultimi tre mesi dell' anno

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l' Assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce l'ulteriore data di convocazione entro un termine di 15 giorni, rendendola nota con avviso all' albo comunale almeno il giorno precedente la riunione.

Se le Assemblee ordinarie cadono in un giorno in cui sono convocati comizi per votazioni federali, cantonali, distrettuali, circolari o comunali, la convocazione dovrà essere differita alla prima domenica susseguente, con obbligo di notifica al Dipartimento dell' interno

Su richiesta del Municipio il Dipartimento potrà autorizzare il rinvio qualora si giustifica per altri motivi.

L'Assemblea così rinviata deve essere convocata nella forma delle Assemblee straordinarie.

Art. 15

Assemblee straordinarie

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Municipio:

- a) ogni qualvolta lo ritiene opportuno;
- b) quando l' Autorità cantonale lo impone;
- c) quando la convocazione è chiesta con domanda popolare.

Art. 16

Assemblee su domanda popolare

I cittadini attivi del Comune possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.

La domanda di convocazione, da presentarsi per iscritto al Municipio, deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini in scritti in catalogo; deve inoltre essere motivata e indicare gli oggetti su cui deliberare. Se tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione, la domanda deve raccogliere le firme di almeno 1/4 degli iscritti in catalogo.

Il Municipio è tenuto ad esaminare immediatamente se la domanda è regolare e proponibile, e a pubblicare all' albo la sua decisione.

Riconosciutane la regolarità e la proponibilità, esso convoca l' Assemblea entro 15 giorni dalla presentazione della domanda; entro 7 giorni se la domanda contiene la clausola d' urgenza ed è firmata da almeno 1/4 degli iscritti in catalogo.

Art. 17

Modo di convocazione

Il Municipio convoca le Assemblee ordinarie mediante avviso esposto all' albo del capoluogo e delle frazioni durante i tre giorni che precedono la riunione, indicandone il giorno, l' ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Per le Assemblee straordinarie l' avviso viene inoltre comunicato al domicilio dei cittadini attivi.

Per le irregolarità nella convocazione il Municipio può essere punito dal Consiglio di Stato con una multa disciplinare sino a Fr. 50.--.

Art. 18

Ordine del giorno

Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all' ordine del giorno

Art. 19

Luogo e giorni

Le Assemblee devono essere tenute nei giorni festivi, in un locale adatto e non mai di uso privato.

Eccezionalmente potranno essere tenute in giorni feriali, dopo le ore 19.

Art. 20

Costituzione dell'Ufficio presidenziale

Il sindaco o chi ne fa le veci dichiara aperta l' Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l' iscrizione a verbale del loro nome e cognome. Designa quali scrutatori provvisori due municipali o, in loro assenza, due cittadini.

L'Assemblea nomina un Presidente e due scrutatori.

Non possono il sindaco, i municipali e i supplenti in carica o che lo furono nell' anno di cui si discute la gestione presiedere la prima e la seconda Assemblea ordinaria, né partecipare alla votazione per la nomina della Commissione della Gestione e per l' approvazione dei conti.

Art. 21

Verbale

Il segretario comunale o, in sua assenza, un cittadino designato dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome e cognome in numero progressivo;
- c) il riassunto delle discussioni e la integrale trascrizione delle risoluzioni, tenuto conto dell' art. 24, capoverso 3.

Il verbale dev'essere letto ed approvato in fine dell' Assemblea e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 22

Ordine dell'assemblea

Il presidente mantiene l' ordine nell' Assemblea e veglia alla legalità delle deliberazioni.

Ogni qualvolta un cittadino contravviene alle leggi od ai regolamenti, crea disordini, egli lo ammonisce e, in caso di recidiva, ne ordina l' espulsione.

Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l' assemblea. In questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato, il quale prenderà i provvedimenti adeguati.

Art. 23

Compiti del presidente; discussioni e votazioni

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all' ordine del giorno I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni e votazioni. osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento. Il rappresentante del Municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni.

Esaurita la discussione, si esperisce il voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto su ogni singolo articolo e sul complesso.

Art. 24

Sistema di voto

L'assemblea delibera per alzata di mano o per separazione.

Delibera per appello nominale o a voto segreto, se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

Per ogni votazione aperta deve essere eseguita la contro prova, e registrato a verbale il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

Art. 25

Maggioranza

a) Semplice:

Riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata, nelle deliberazioni dell' Assemblea decide la maggioranza dei votanti.

Gli astenuti e, per le votazioni segrete non sono computati.

In caso di parità la votazione viene ripetuta in un' Assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, la proposta si ritiene respinta.

Art. 26

b) Qualificata

Per gli oggetti contemplati nei numeri 5, 7, 8 9, 10 dell' art 12, l' Assemblea delibera a maggioranza di due terzi degli astenuti e, per le votazioni segrete, non sono computati.

In ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei cittadini presenti.

Art. 27

Casi di collisione

Non può prendere parte alla discussione e al voto il cittadino il cui interesse personale è in collisione con quello del Comune nell' oggetto posto in votazione.

Per uguale titolo sono esclusi dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: padre, figli e fratelli; zio e nipoti consanguinei; cognati, suocero e genero se con lui conviventi.

L' interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interesse dei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo

di lucro.

Art. 28

Messaggi e rapporti

Le proposte del Municipio e i rapporti delle Commissioni devono essere motivati per iscritto e depositi in Cancelleria comunale 48 ore prima dell' Assemblea chiamata a discuterli.

Art. 29

Commissioni speciali

Per lo studio di problemi determinati e di particolare importanza, l' Assemblea può nominare speciali commissioni nel proprio seno

Art. 30

Interpellanze

Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il Municipio per essere informato su oggetti dell' amministrazione comunale.

Il Municipio può rispondere immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l' interpellanza è presentata in forma scritta almeno quattro giorni prima dell' Assemblea, il Municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

Art. 31

Mozioni

Esaurita la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, ogni cittadino può, in forma scritta, fare proposta su oggetti nuovi, la quale è demandata al Municipio.

Questi è tenuto ad esaminarla ed a formulare, alla prossima Assemblea, preavviso scritto.

Se il Municipio dà preavviso favorevole, l' Assemblea decide definitivamente.

Se non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l' Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare, nel qual caso nomina una Commissione per l' esame della proposta fissandole un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

La Commissione sarà composta da 3 a 11 membri, fra i quali il cittadino proponente.

Art. 32

Proposte nuove e controproposte

Nessuna proposta nuova può essere esaminata dall' Assemblea senza il preavviso municipale.

Le proposte relative ad un oggetto all' ordine del giorno non sono proposte nuove.

Su domanda del Municipio la deliberazione può essere rinviata d' un mese al massimo per esame.

Art. 33

Revoca di decisioni

L'Assemblea può revocare una decisione fino a quando non ha spiegato effetto nei confronti di terzi.

La revoca può essere chiesta dal Municipio, o dai cittadini attivi nelle forme dell' iniziativa popolare.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.

Art. 34

Proposte respinte

Il Municipio non può ripresentare prima che siano trascorsi tre mesi, una sua proposta respinta dall' Assemblea.

Capitolo terzo - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 35

Istituzione attributi

Nei Comuni che contano almeno 300 abitanti il regolamento può stabilire l'istituzione del Consiglio comunale, con un numero di membri non inferiore a 20 e non superiore a 60.

Il Consiglio esercita gli attributi dell'Assemblea (art. 12 da cifra 2 a 13), riservato il diritto di referendum e di iniziativa.

Le modifiche del regolamento circa il numero dei municipali e supplenti e dei consiglieri comunali spettano all'Assemblea, che decide per scheda ed a scrutinio segreto.

Art. 36

Eleggibilità

Sono eleggibili solo i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale.

La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di municipale o supplente o di impiegato del Comune e delle sue aziende, eccezion fatta per i docenti di ogni ordine e del medico condotto.

Art. 37

Seduta costitutiva

La seduta di costituzione del Consiglio comunale viene aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l'ufficio provvisorio due scrutatori.

Art. 38

Formule per il giuramento e la promessa

I membri del Consiglio comunale prestano il giuramento o la promessa solenne, secondo le loro convinzioni, con le formule seguenti:

"Io giuro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio e così Iddio mi aiuti"

"Io prometto solennemente di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio"

Art. 35

Ufficio presidenziale

Il Consiglio comunale nomina ogni anno nella prima seduta:

- a) un presidente;
- b) uno o due vice-presidenti;
- c) due scrutatori, i quali costituiscono l'ufficio presidenziale.

Le cariche non sono obbligatorie.

Il segretario comunale funge da segretario e redige i verbali secondo le norme dell'art. 21.

Art. 40

Sessioni ordinarie

Il Consiglio comunale si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.

La prima sessione si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente, la seconda del preventivo dell'anno seguente.

Art. 41

Sedute straordinarie

Il Consiglio comunale si raduna in seduta straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

In questo caso il presidente, d' accordo con il Municipio fissa la data della seduta e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l' opinione del presidente.

Art. 42

Modo di convocazione

Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate con di avviso all' albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l' indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione e dell' ordine del giorno

La convocazione deve avvenire con un preavviso di 7 giorni salvo nei casi d' urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal presidente, a seconda di chi vi procede.

La convocazione d' urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 43

Luogo

Le sedute si tengono in un locale adatto. non mai d' uso privato.

Art. 44

Obbligo di presenza: numero legale

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Il Consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza di assoluta dei suoi membri.

Art. 45

Riconvocazioni; sanzioni

Se il Consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione, comminando una multa di Fr. 5.-- agli assenti senza legittimo motivo.

I legittimi motivi di assenza sono quelli dell' art. 10; la multa è inflitta dal presidente ed incassata per cura del Municipio.

Se per due volte consecutive il Consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente, tramite il Municipio, fa rapporto al Consiglio di Stato, che adotterà i provvedimenti necessari applicando, nei casi gravi, le sanzioni dell' art. 67.

Art. 46

Funzionamento

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il Municipio vi partecipa in corporee o con una delegazione.

I suoi membri possono prendere parte alla discussione, senza diritto di voto.

Per il mantenimento dell' ordine, l' esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni dell' art. 22.

Art. 47

Proposte municipali; municipali

Le proposte del Municipio al Consiglio comunale devono essere motivate per iscritto.

Salvo i casi dove è domandata e concessa l' urgenza, esse non possono venir discusse se non dopo esame e preavviso di una commissione del Consiglio comunale.

Art. 48

Urgenza

Il Consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell' ordine del

giorno, se non è dichiarata l'urgenza dai due terzi dei votanti.

Art. 49

Quoziente di voto

Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dell'intero corpo.

Per gli oggetti di cui ai numeri 5, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 12 deve concorrere la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il caso di parità la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero minimo dei voti necessari non respinta.

Art. 50

Revoca di risoluzioni

Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione precedentemente presa, con il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, se non ha spiegato effetto nei confronti di terzi.

Art. 51

Casi di collisione

Nei casi previsti dall'art. 27, un Consigliere non può prendere parte alla discussione e al voto.

Art. 52

Interpellanze

Ogni consigliere può presentare interpellanze su oggetti dell'amministrazione comunale.

Il Municipio, di regola, risponde immediatamente, se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno quattro giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

Art. 53

Mozioni

Le proposte presentate dai singoli consiglieri sotto forma di mozione scritta su oggetti non all'ordine del giorno sono demandate per esame e preavviso alla commissione competente ritenuto il diritto del mozionante di essere udito.

Se la mozione è demandata a una commissione speciale il mozionante ne farà parte.

Il Municipio può presenziare alla discussione e deve esprimersi in forma scritta sulla conclusione della commissione.

Art. 54

Commissione della gestione

Ogni anno, durante la seconda sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri la Commissione della Gestione, tenendo conto dei motivi di incompatibilità sanciti dall'art. 132.

Oltre agli attributi stabiliti dagli art. 134 e seguenti, alla Commissione spetta l'esame del bilancio preventivo del Comune.

Il regolamento comunale potrà affidarle altri compiti.

Art. 55

Altre commissioni

E' facoltà del Consiglio comunale di nominare sempre durante la seconda sessione ordinaria altre commissioni permanenti, in quanto siano previste dal regolamento, e di nominare commissioni speciali per lo studio di determinati oggetti.

Art. 56

Rappresentanza proporzionale

Le commissioni devono essere rappresentate proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio.

Art. 57

Referendum

Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di beni ai numeri 2, 5, 7, 8 e 9 dell' art. 12, quando ciò sia domandato da 1/5 dei cittadini iscritti in catalogo entro un mese dalla risoluzione.

La domanda di referendum dev' essere presentata per iscritto al Municipio e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

Entro 15 giorni dalla presentazione, il Municipio è tenuto ad esaminare se la domanda è regolare e proponibile, e a pubblicare all' albo la sua decisione.

Riconosciutane la regolarità e proponibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di 30 giorni né più tardi di 2 mesi dalla presentazione della domanda di referendum.

Art. 58

Iniziativa

Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui ai numeri 2, 5, 7, 8 e 9 dell' art. 12.

La domanda di iniziativa dev' essere presentata per iscritto al Municipio e firmata da almeno 1/5 degli iscritti in catalogo.

Entro 15 giorni dalla presentazione, il Municipio ha l' obbligo di esaminare se la domanda è regolare e proponibile, e di pubblicare all' albo la sua decisione.

Riconosciutane la regolarità e proponibilità, la sottopone al Consiglio comunale entro un mese dalla sua presentazione, accompagnata eventualmente da un controprogetto.

Art. 59

Controprogetto e votazione

Se il Consiglio comunale aderisce alle proposte della domanda di iniziativa, queste si ritengono accolte e la consultazione popolare non ha luogo, salvo nel caso di iniziativa per la modifica del numero dei municipali e supplenti o dei consiglieri comunali.

Se non vi aderisce, saranno sottoposte a votazione popolare, non prima di un mese, né più tardi di due dalla risoluzione del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale può elaborare un controprogetto.

In questo caso l' Assemblea procederà a due votazioni distinte, in due domeniche consecutive. Nella prima votazione indicherà se accetta le proposte dell' iniziativa o quelle del Consiglio comunale; nella seconda se accetta o n. le proposte che, nella prima, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 60

Modo di votazione

Le votazioni dell' Assemblea comunale sulle domande di iniziativa e referendum avvengono per scheda, a scrutinio segreto, secondo le norme stabilite dalle leggi elettorali.

Capitolo quarto - IL MUNICIPIO

Art. 61

Numero e composizione

Il Municipio amministra e rappresenta il Comune.

Nei Comuni aventi meno di 200 anime secondo l' ultimo censimento federale, il Municipio non potrà contare più di tre membri, da 201 a 500 non più di cinque, da 501 a 1000 non più di sette, da 1001 a 1500 non più di nove, oltre 1500 non più di undici membri scelti fra i cittadini attivi del Comune.

Il Consiglio di Stato può, su istanza del Municipio, concedere deroghe alle norme del capoverso precedente, se esistono fondati motivi, ritenuto il numero massimo di undici municipali.

Art. 62

Supplenti

I supplenti saranno in numero non superiore ai due terzi dei membri componenti il Municipio.

Art. 63

Incompatibilità

a) Per carica

Non possono assumere la carica di municipale o di supplente:

- a) i cittadini che non risiedono in modo costante nel Comune;
- b) i Consiglieri di Stato e il Cancelliere di Stato;
- c) gli ecclesiastici;
- d) i medici condotti e delle casse ammalati del Comune o dei consorzi di Comuni;
- e) i maestri di scuola elementare e maggiore in carica nel Comune o nel consorzio cui appartiene il Comune;
- f) gli impiegati stipendiati dal Comune e dalle sue aziende.

Art. 64

b) Per parentela

Non possono far parte del medesimo Municipio in qualità di municipale o di supplente padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genero, zio e nipote consanguinei.

Quando sono contemporaneamente eletti cittadini che si trovano nei gradi di parentela accennati, resta escluso dalla carica chi ha ottenuto il minor numero di voti; in caso di parità decide la sorte, salvo accordo fra gli eletti.

Art. 65

Motivi di ricusa

La carica di supplente e di municipale può essere riusata solo quanto ricorre uno dei seguenti motivi:

- a) l'aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) un'infermità che la renda eccessivamente gravosa;
- c) l'età di 65 anni;
- d) un altro motivo grave.

Nessun municipale può riusare la carica di sindaco.

Art. 66

Procedura di ricusa

Chi può invocare uno dei titoli di ricusa di cui all'articolo precedente, lettera a) o c), non è tenuto ad assumere la carica.

Se tuttavia l'assume, potrà in ogni tempo inoltrare al Municipio le dimissioni, che avranno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

Le dimissioni di chi invoca il motivo delle lettere b) o d) sono sottoposte dal Municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente

Art. 67

Rifiuto di assumere la carica

Nel caso in cui un municipale, senza legittimo motivo, rifiuta di assumere la carica, il Consiglio di Stato gli applica di inappellabilmente una multa sino a Fr. 500.-- accompagnandola da una diffida.

Se il municipale non vi ottempera il Consiglio di Stato ne ordina inappellabilmente la sostituzione e lo denuncia all'Autorità penale.

Art. 68

Durata della carica: giuramento

Il sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili. della carica;

Prima di entrare in carica prestano giuramento o promessa solenne davanti al

Giudice di Pace, secondo le formule previste dall' art. 38.

Art. 69

Dicasteri

Il Municipio può dividersi in dicasteri per agevolare l' esame degli oggetti di sua competenza.

I municipali preposti ai dicasteri non possono prendere decisioni impegnative.

Art. 70

Cauzione

I membri del Municipio, delle delegazioni e delle commissioni, ai quali sia particolarmente affidata l'amministrazione di sostanze o capitali per cui risponde il Comune, devono prestare adeguata cauzione.

Gli atti di cauzione vengono trascritti nel registro delle risoluzioni municipali e consegnati all' archivio del Comune.

Art. 71

Delegazioni e commissioni

Il Municipio nomina nel suo seno o fuori le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell' amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

Di ogni commissione dovrà far parte un municipale in qualità di presidente.

Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e le delegazioni di cui sopra sorvegliano i rami della amministrazione comunale loro affidati, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

Art. 72

Luogo delle sedute

Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non mai di uso privato.

Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

Art. 73

Convocazione delle sedute

Il Municipio è convocato dal Sindaco:

- a) ogni qualvolta lo reputa opportuno;
- b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.

In tal caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto pena di multa sino a Fr.

100.-- applicabile inappellabilmente dal Consiglio di Stato. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice--sindaco o da un municipale.

Il Municipio può fissare le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

Art. 74

Validità della seduta

Il Municipio può validamente deliberare quando si verificano le due condizioni seguenti:

- a) se i municipali presenti nel Comune sono stati avvisati personalmente a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.

L' avviso non è necessario nel caso dell' ultimo capoverso dell' articolo precedente;

- b) se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del Municipio.

Se uno o più municipali abbandonano la seduta allo scopo di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, l' oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta. Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Art. 75Chiamate dei supplenti

I supplenti sono chiamati per l' inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

Se il Municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche nell' assenza di un solo municipale.

I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell' art. 79, viene a mancare la maggioranza assoluta.

I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al od ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti.

Art. 76Frequenza e sanzioni

La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

Ai mancanti senza plausibile giustificazione il Municipio può infliggere una multa fino a Fr. 5.--per ogni seduta.

Se un municipale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Consiglio di Stato procede come nel caso dell' art. 67.

Art. 77Difetto della maggioranza assoluta

Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e supplenti, non sia presente la maggioranza assoluta, il Municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 78Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni del Municipio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; i municipali non possono astenersi dal voto.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Riuscendo anche questa di parità, si ritiene la maggioranza dalla parte dove vota il sindaco o chi ne fa le veci: se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 79Collisione

Un membro del Municipio deve abbandonare la sala quando siano in discussione o si deliberi su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quelli di un suo parente nei gradi seguenti: padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genero, cognati, zio e nipote consanguinei.

Art. 80Divieto di prestazioni

Un membro del municipio non può assumere lavori o forniture a favore del Comune, né assumere processi o redigere atti di cui il Comune è parte.

Art. 81Revoca di risoluzioni

Le risoluzioni possono essere revocate col voto della maggioranza assoluta dei membri componenti il Municipio, se non hanno ancora spiegato effetto nei confronti di terzi.

Art. 82Modo di votazione

Il sindaco o, in sua assenza, il vice-sindaco, o in assenza dei due, il municipale più anziano per carica, subordinatamente per età, dirige le sedute.

Chi presiede veglia al mantenimento del buon ordine ed alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, o il relatore se fu designato,

e in seguito gli altri municipali.

Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano per anzianità e il sindaco per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.

Art. 83

Verbale

Il verbale deve essere tenuto su registro. Seduta stante viene redatto, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni municipale può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

Il Municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto sul registro e approvato nella seduta successiva.

Art. 84

Obbligo di discrezione

Deve essere osservata dai presenti la necessaria discrezione sulle discussioni e risoluzioni, nonché sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute del Municipio o delle sue commissioni e delegazioni.

Art. 85

Ispezione di atti e di estratti

I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio od in archivio, di tutti gli atti riguardanti l' amministrazione comunale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell' Assemblea o del Consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza.

Ogni cittadino residente nel Comune, come pure ogni non residente che dimostri un interesse legittimo, può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali. Quelli riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 86

Competenze generali

Il Municipio:

- a) dirige l'amministrazione comunale, e quindi prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell' interesse del Comune;
- b) propone, eseguisce e fa eseguire le risoluzioni dell' Assemblea e del Consiglio comunale;
- c) dà ragguagli delle decisioni prese, all' Assemblea o al Consiglio comunale, quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni comunali e federali, nonché dal regolamento comunale;
- e) tiene e aggiorna i cataloghi civici e gli altri registri del Comune.

Art. 87

Polizia locale

Il Municipio esercita le funzioni di polizia locale.

Esse hanno specialmente per oggetto:

- a) il mantenimento dell' ordine e della tranquillità e la repressione delle azioni manifestamente illegali od illecite;
- b) le misure dirette ad ovviare i pericoli sovrastanti la collettività, come inondazioni, incendi;
- c) la tutela della pubblica salute e igiene, il controllo delle sagre, delle fiere e dei mercati, degli esercizi pubblici, del commercio delle derrate alimentari, le misure per la costruzione e la buona manutenzione delle condotte d' acqua, delle fognature, la sorveglianza sulla nettezza urbana e sui cimiteri;
- d) le misure intese a garantire la libera disposizione dei beni comunali, a impedire qualsiasi ingombro od ostacolo delle vie e piazze pubbliche, a garantire il libero

transito delle persone e degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le circostanze lo giustificano o a eliminare i pericoli dipendenti da costruzioni cadenti o altre opere; e) la disciplina dell' occupazione, stabile o provvisoria, dell' area pubblica e delle sporgenze sulla stessa, delle affissioni, della pubblicità luminosa e, in genere, delle esposizioni pubblicitarie.

§. Il regolamento organico comunale, o un regolamento speciale, stabilirà le relative tasse, ritenuto che le vetrine dei negozi ne sono esenti in quanto non servano a pubblicità estranee al loro genere di commercio;

f) le misure intese a disciplinare sul territorio comunale il traffico, gli stazionamenti di veicoli, i trasporti per il pubblico e in genere le attività commerciali che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche.

Le tariffe saranno determinate dal regolamento organico o da un regolamento speciale;

g) le misure per la buona conservazione e il miglioramento delle strade comunali, e degli edifici pubblici e per impedire il deturpamento dell' estetica e delle bellezze dell' abitato, la sorveglianza del carreggio, lo sgombero della neve;

h) le misure per il buon governo dei boschi e la protezione dei raccolti, quelle intese a disciplinare il taglio del fieno, le vendemmie, il vago pascolo;

i) la tutela della pubblica morale e della decenza; il controllo degli spettacoli, le misure per l' adempimento dei doveri relativi all' esercizio della patria potestà e dei doveri familiari;

l) la repressione nei giorni festivi, legalmente riconosciuti, della esecuzione in pubblico di opere feriali senza l' autorizzazione del sindaco, in quanto la materia non sia regolata da leggi o decreti. L' autorizzazione non è necessaria per la raccolta dei fieni e dei frutti di campagna;

m) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono al Municipio.

Art. 88

Richieste di aiuti

Il Municipio deve domandare man forte alla polizia cantonale quando, in determinati casi, non dispone di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni.

Art. 89

Misure coercitive

Il Municipio può ordinare l' arresto fino a 48 ore, di persone che mettono in serie pericolo la vita o il patrimonio di terzi, quando il pericolo non è altrimenti ovviabile, avvisandone immediatamente la Procura pubblica.

Parimenti può ordinare il ricovero provvisorio di mentecatti che pongono in pericolo sé o gli altri, con l' obbligo di darne immediato avviso al Dipartimento dell' interno

Art. 90

Misure preventive

Per prevenire imminenti atti perseguibili penalmente, il Municipio può porre provvisoriamente sotto sorveglianza individui socialmente pericolosi, nonché prendere sotto la sua protezione persone minacciate, subito avvertendo l' Autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 91

Pericolo generale

In caso di pericolo pubblico, il Municipio può chiedere alle persone presenti nel Comune di prestargli man forte.

Ai renitenti sarà applicata una multa fino a Fr. 50.--, riservata l' azione penale per disobbedienza a decisione dell' Autorità.

Art. 92

Cataloghi civici

Il catalogo civico per le votazioni ed elezioni comunali è allestito e tenuto a giorno dal Municipio.

Art. 93

Ruoli e registri

Il Municipio tiene un ruolo della popolazione, i registri di stato civile e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 94

Competenze amministrative

Nell' amministrazione del Comune, il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) prepara ogni anno il conto preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il tasso d' imposta;
- b) incassa le imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all' incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all' impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- d) fa eseguire i regolamenti comunali;
- e) nomina gli impiegati comunali;
- f) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso giusta gli articoli 95 e 141;
- g) preavvisa all' Assemblea o al Consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
- h) amministra le aziende municipalizzate, i legati ed i beni comunali, e si fa dare rapporto ogni anno della gestione se l' amministrazione è affidata ad altri enti;
- i) rilascia i certificati di origine, di buona condotta ed ogni altra attestazione, in quanto i fatti ivi dedotti siano ufficialmente di suo dominio.

Art. 95

Lavori; forniture

I lavori e le forniture al Comune devono essere aggiudicati per pubblico concorso, in quanto superino i Fr. 100.--.

Sono applicabili i capoversi 2, 3 e 4 dell' art. 141.

Art. 96

Spese non preventivate

Il Municipio può fare spese non preventivate, senza il solo senso dell' Assemblea o del Consiglio comunale, fino all' importo stabilito dal regolamento comunale, con un minimo di Fr. 100.-- ed un massimo di Fr. 2.000.-- per ogni volta e per ogni oggetto.

Art. 97

Sportule

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati, certificati, il Municipio incassa sportule di cancelleria, il cui pagamento viene attestato con l' applicazione di speciale marca da bollo.

Il Consiglio di Stato, in via di regolamento, fissa l' ammontare delle sportule e la loro destinazione.

Capitolo quinto - IL SINDACO

Art. 98

Competenze del sindaco

a) In genere:

Il sindaco presiede il Municipio ed è il capo dell' amministrazione comunale con gli attributi conferiti dalle leggi.

Egli cura l' esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull' attività degli impiegati e, nei casi urgenti, prende i provvedimenti necessari, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.

Se ritiene una risoluzione municipale contraria alle leggi od al regolamento, ne informa immediatamente il Dipartimento dell' interno

Art. 99

b) In particolare

In particolare il sindaco:

- a) custodisce il sigillo comunale ed è responsabile del suo uso;
- b) riceve la corrispondenza, le petizioni, i rapporti, le istanze indirizzate al Comune e li dirige agli organi competenti per i loro incumbenti;
- c) denuncia alle competenti Autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale e prende le necessarie provvisori per la conservazione degli elementi di prova fino a che l' Autorità assume inchiesta;
- d) notifica al Consiglio di Stato i casi di morte di persone che rivestono pubbliche funzioni;
- e) notifica immediatamente al medico delegato i casi di malattie contagiose, e al veterinario cantonale il diffondersi di malattie infettive nel bestiame;
- f) rilascia, in unione al segretario, i certificati di idoneità e di capacità elettorale;
- g) firma in concorso con il segretario, gli atti del Comune;
- h) ordina l' esposizione degli atti governativi e degli avvisi di convocazione.

Art. 100

Supplenza del sindaco

In caso di assenza, di malattia o di impedimento, il sindaco è supplito nelle sue funzioni dal vice-sindaco e in assenza di questi dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età, fra i presenti.

Art. 101

Collaborazione dei municipali

Nei casi urgenti, ricorrendo circostanze che esigono l' intervento del Municipio o del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in loro vece, facendo immediato rapporto al sindaco.

Questo obbligo incombe specialmente ai municipali delle frazioni.

Se non è data l' urgenza, qualunque municipale venga a conoscenza dei fatti interessanti il Municipio, è in obbligo di renderne edotto il sindaco.

Capitolo sesto - L'OPZIONE

Art. 102

Termini

Chi viene a trovarsi in un caso d' incompatibilità previsto dagli art. 36 e 63 lettere b), d), e), f), ha diritto di optare per una delle cariche.

Se non opta entro 15 giorni, si presume abbia rinunciato alla carica od alle cariche di più recente elezione.

Trattandosi di elezione simultanea all' ufficio di consigliere comunale e di municipale o di supplente, si presume abbia rinunciato a quello di consigliere comunale.

TITOLO TERZO - Capitolo primo

Capitolo primo - GLI IMPIEGATI COMUNALI

Art. 103

In genere

Il Municipio nomina ogni quadriennio:

- a) il segretario ed eventualmente il vice-segretario;
- b) uno o più uscieri o agenti di polizia;
- c) uno o più campari;
- d) uno o più periti; nonché gli altri impiegati od incaricati del Comune previsti da leggi speciali e dai regolamenti.

Se il segretario non ha domicilio nel Comune, il Municipio deve nominare un vice-segretario domiciliato, che lo supplisca in caso di impedimento.

Il periodo di nomina scade per tutti gli impiegati del Comune e delle sue aziende, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali.

Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, le nomine generali devono avvenire entro quattro mesi dalle elezioni. Se il Municipio non vi provvede gli impiegati sono tacitamente riconfermati in carica.

Per tutti gli impiegati di nuova nomina l'impiego è considerato periodo di prova. Ogni impiegato può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi. Il regolamento comunale potrà prevedere la prestazione di cauzione da parte degli impiegati comunali.

Art. 104

Requisiti; obblighi; stipendi

I requisiti per la nomina, gli obblighi e gli stipendi degli impiegati ed operai del Comune e delle sue aziende devono essere stabiliti dal regolamento organico o da un regolamento speciale.

Art. 105

Nullità della nomina

E' nulla la nomina di dipendenti del Comune fatta a condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge o dai regolamenti, oppure conseguita con manovre fraudolenti. In tale caso il Municipio potrà nominare uno degli altri concorrenti, o aprire un nuovo concorso dal quale sono esclusi coloro la cui nomina è stata annullata.

Art. 106

Giuramento o promessa solenne

Prima di entrare in carica gli impiegati di cui alle lettere a), b), c), d) dell' art. 103 prestano giuramento o promessa solenne dinanzi al Municipio secondo le formule dell' art. 38.

Capitolo secondo - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 107

Competenze

a) In genere:

Il segretario è responsabile della cancelleria municipale.

Egli dirige, sorveglia, eseguisce i lavori amministrativi agli ordini del Municipio e del sindaco, ne cura il coordinamento e funge da segretario della delegazione tutoria.

Il Municipio può affidargli le funzioni di ufficiale di stato civile.

Art. 108

b) In particolare

Il segretario firma col sindaco o chi ne fa le veci, gli atti, processi verbali, i protocolli, le lettere e le risoluzioni del Municipio e da solo gli estratti e le copie.

E' responsabile della tenuta dell' archivio e della conservazione di tutti i documenti del Comune, nonché della classificazione e registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza, e della regolare tenuta dei libri contabili.

Art. 109

Cauzione

Il segretario presta a favore del Comune una sanzione . fissata, a giudizio del

Municipio, da Fr. 200.-- a Fr. 5.000.-- secondo l'importanza degli affari a quello connessi.

Art. 110

Incompatibilità

Il segretario e il vice-segretario sono soggetti alla incompatibilità d'ufficio stabilita per i membri del Municipio alle lettere b), cl, d), e) dell'art. 63 e, nei confronti del sindaco, alla incompatibilità per parentela di cui all'art. 64. Verificandosi questo ultimo caso, essi scadono immediatamente dall'impiego.

Eccezionalmente nei Comuni aventi una popolazione fino a 300 anime secondo l'ultimo censimento federale, il Consiglio di Stato può autorizzare la nomina di un maestro di scuola elementare o maggiore in carica nel Comune o nel Consorzio scolastico cui appartiene il Comune, purché in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 113.

Art. 111

Collisione

Nel caso in cui il segretario sia personalmente interessato di un oggetto in discussione, o lo sia un suo congiunto nei gradi contemplati dall'art. 64, deve abbandonare la sala.

Art. 112

Vacanza o sostituzione

Quando la carica di segretario comunale diviene vacante, il Municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.

In caso di impedimento o di assenza temporanea, quando non vi sia un vice-segretario, il segretario è supplito da un membro del Municipio o da altra persona designata dal Municipio stesso.

Art. 113

Attestati di abilitazione

Il Consiglio di Stato conferisce un attestato di abilitazione A o B per la carica di segretario ai candidati che superano un esame davanti ad una Commissione, secondo le modalità previste dal regolamento emanato dal Consiglio di Stato. L'attestato A abilita alla carica nei Comuni fino a 1000 abitanti; quello B in tutti i Comuni del Cantone.

All'esame per conseguire l'attestato B sono ammessi solo quei candidati che provano di aver compiuto un allunato di almeno 6 mesi presso un Comune o presso il Dipartimento dell'interno, o di possedere una adeguata preparazione amministrativa.

Art. 114

Requisiti

Possono concorrere alla carica di segretario comunale i cittadini svizzeri che hanno compiuto il ventesimo anno di età e che sono in possesso dell'attestato di abilitazione.

Lo stesso non è richiesto, per la categoria A, ai candidati in possesso di attestati finali rilasciati dalla Scuola cantonale di Commercio; per ambedue le categorie, ai candidati in possesso di una licenza in diritto o in economia politica.

I Comuni non possono imporre quale condizione di concorso la presentazione di un diploma di grado superiore alla loro categoria.

Art. 115

Assunzione provvisoria

Quando un concorso fosse andato deserto, il Consiglio di Stato può autorizzare l'assunzione a titolo provvisorio di un segretario privo dell'attestato richiesto, alla condizione che entro un anno dall'assunzione superi la prova prevista per la sua categoria.

Art. 116

Licenziamento; indennità

Il Comune è tenuto a versare al segretario un' indennità equivalente ad un mese di stipendio per ogni anno di servizio, nei seguenti casi:

- a) perdita dell' impiego dovuta a fusione di Comuni od a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta ad un fatto personale del segretario;
- b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, all' interessato, indicando i motivi del provvedimento.

TITOLO QUARTO - Norme di polizia

Art. 117

Contravvenzioni

Il Municipio punisce con multa le infrazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali, od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

Art. 118

Rapporti

I municipali, il segretario, l' usciere e i campari, nonché i funzionari di polizia, sono creduti nei loro rapporti d' ufficio, scritti e firmati, sulle contravvenzioni il cui giudizio è di competenza del Municipio.

I rapporti di terze persone sono presi in considerazione, solo se suffragati da prove e previa inchiesta.

Art. 119

Procedura

Il Municipio intima il rapporto di contravvenzione al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di almeno 10 giorni per le giustificazioni scritte.

Le multe sono inappellabili fino all' importo di Fr. 25.--; per quelle superiori è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la procedura per le cause d' amministrativo semplice.

Il ricorso al Consiglio di Stato è proponibile anche contro multe non eccedenti i Fr. 25.--, se le stesse non trovano fondamento nella legge o nei regolamenti o se non è stata rispettata la procedura.

La decisione governativa è inappellabile salvo contraria disposizione di leggi speciali.

Art. 120

Pagamento; commutazione

Le multe cresciute in giudicato devono essere pagate entro un mese dalla loro intimazione.

Saranno ridotte del 40 %, se contro di esse non fu proposto ricorso e se il pagamento avviene nel termine suddetto.

Il Municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi, od accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.

Se la multa non è pagata tempestivamente, il Municipio procede in via esecutiva, quando ciò sembri efficace.

Non essendo possibile l' incasso, il Consiglio di Stato, su domanda del Municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in arresto in ragione di un giorno ogni 10. franchi.

TITOLO QUINTO - Funzionamento amministrativo del Comune

Capitolo primo - I CONTI

Art. 121Conti preventivi e consuntivi

Il Municipio presenta ogni anno all' Assemblea od al Consiglio comunale il conto preventivo ed il conto consuntivo del Comune e delle aziende municipalizzate. I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Art. 122Contenuto del preventivo

Il conto preventivo deve contenere le previsioni:

- a) sulle entrate e sulle uscite ordinarie;
- b) sulle entrate e sulle uscite straordinarie;
- c) sulla copertura del disavanzo della parte ordinaria e di quella straordinaria.

Art. 123Ammortamento; interesse dei debiti

Ogni anno deve essere previsto l' ammortamento del debito comunale nella misura minima del 2 %.

Questa uscita, unitamente a quella degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nella parte ordinaria del conto preventivo.

Art. 124Disavanzo parte ordinaria; copertura

Il disavanzo della parte ordinaria del preventivo deve essere coperto mediante l' imposta comunale.

Al momento della fissazione del tasso d' imposta il Municipio terra calcolo, per stabilire il fabbisogno, dell' avanzo o rispettivamente, del disavanzo ordinario che fosse risultato alla chiusura dell' esercizio precedente.

Art. 125Deliberazioni sul preventivo

L'Assemblea delibera sul conto preventivo articolo per articolo e sul complesso.

Art. 126Spese non preventivate; sorpassi

Il Municipio non può fare spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, ne superare quelle iscritte, senza il previo consenso dell' Assemblea o del Consiglio comunale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali dovrà chiedere la ratifica alla prima Assemblea o seduta del Consiglio comunale.

E' riservato l' articolo 96.

Art. 127Anticipazione

Se durante l' anno il Municipio avesse mancanza di denaro liquido per sopperire a spese iscritte nella parte ordinaria del conto preventivo, potrà ricorrere ad anticipazioni di cassa, purché siano integralmente rimborsate entro l' anno successivo.

Art. 128Impiego dei crediti

I crediti possono dal Municipio essere impiegati solo per l' oggetto per il quale furono accordati.

Art. 129Contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo annuale deve contenere:

- a) il bilancio ordinario d' esercizio;
- b) il bilancio straordinario d' esercizio;
- c) il conto patrimoniale del Comune.

Dal bilancio d'esercizio devono emergere le risultanze della gestione annuale con indicazione dei residui attivi e passivi.
Eventuali sorpassi vanno messi in evidenza.
Nel conto patrimoniale devono figurare tutte le attività e passività del Comune.

Art. 130

Pagamenti e riscossioni

Di regola i pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

L'apertura del conto corrente postale è obbligatoria.

Il regolamento comunale designa gli impiegati autorizzati a riscuotere per conto del Comune e quelli aventi il diritto di firma collettiva col Sindaco o col Vice-Sindaco per le operazioni relative ai conti suddetti.

Art. 131

Norme per i libri contabili e i conti

Speciali norme per la tenuta dei libri contabili del Comune, per le registrazioni e per i conti preventivo e consuntivo saranno stabilite da un regolamento del Consiglio di Stato.

Capitolo secondo - L'ESAME DELLA GESTIONE

Art. 132

Commissione della gestione

L' esame della gestione è affidato alla Commissione della Gestione.

Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri e supplenti che la compongono

Non possono far parte della Commissione:

- a) i municipali e i supplenti in carica o che lo furono nell' anno in cui si discute la gestione, salvo quanto disposto al quarto capoverso;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genero, zio e nipote consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Municipio o con il segretario;
- d) gli impiegati ed operai del Comune e delle sue aziende.

Nei Comuni dove esiste il Consiglio comunale e il cui regolamento attribuisca alla Commissione della Gestione altre funzioni oltre quelle stabilite dall' art. 134, anche coloro che rivestono la carica di municipale o di supplente nell' anno precedente, possono far parte della Commissione. Essi non potranno tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestono la carica.

La carica di membro o di supplente della Commissione della Gestione è obbligatoria.

Art. 133

Convocazione: nomina del presidente

La Commissione si convoca immediatamente dopo la sua nomina.

Nei Comuni dove esiste il Consiglio comunale, è convocata dal Municipio al più tardi 20 giorni prima della sessione ordinaria del consuntivo.

La Commissione nomina tra i suoi membri un presidente.

Art. 134

Attribuzioni

La Commissione esamina i conti riscontrando:

- a) i bilanci d' esercizio con il conto preventivo;
- b) le entrate e le spese, nonché la relativa documentazione;
- c) i bilanci patrimoniali e l' esistenza del patrimonio comunale;
- d) l'esattezza dei conteggi.

Ha facoltà di esaminare gli atti dell' amministrazione comunale, i verbali e gli

archivi.

Art. 135

Rapporto

La Commissione della Gestione allestisce rapporto scritto e ne consegna copia al Municipio almeno cinque giorni prima dell' Assemblea, rispettivamente della sessione del Consiglio comunale.

Art. 136

Multe

I membri e supplenti della Commissione sono passibili di multa sino a fr. 100.-- per inadempienza dei propri doveri e per ritardo nella consegna del rapporto.

La multa è inflitta inappellabilmente dal Consiglio di Stato su denuncia del Municipio.

Art. 137

Mancata approvazione dei conti

Se i conti comunali non sono approvati, il Municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale eseguisce un' inchiesta e prende le misure che il caso comporta.

TITOLO SESTO - I beni comunali

Art. 138

Beni comunali

I beni comunali si distinguono:

- a) in beni amministrativi e cioè quelli che servono direttamente all' adempimento di compiti di diritto pubblico;
- b) in beni patrimoniali.

Il Municipio tiene aggiornato in apposito registro l' inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.

Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 139

Amministrazione

Il Municipio veglia alla conservazione e alla buona amministrazione dei beni comunali e provvede che gli stessi siano messi a beneficio della collettività e impiegati in modo da trarne il maggior reddito, senza pregiudicarne la consistenza.

Art. 140

Conservazione

I beni amministrativi sono inalienabili. Gli altri beni possono essere alienati unicamente per ammortizzare debiti o per finanziare opere di pubblica utilità e, solo in casi particolari da riconoscere dal Consiglio di Stato, per far fronte a bisogni correnti del bilancio purché non siano pregiudicati gli interessi della collettività. Si considera alienazione qualsiasi uso od impiego che comporti una diminuzione senza contropartita dei beni comunali.

Art. 141

Alienazioni e locazioni

Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni mobili ed immobili devono essere fatti per pubblico concorso.

Il concorso deve essere accessibile ad ogni aspirante e annunciato all' albo almeno sette giorni prima della scadenza.

In casi eccezionali e quando al Comune non ne può derivare danno, il Consiglio di Stato può esonerare dall' obbligo del concorso o permettere modificazioni delle

relative formalità.
Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 142

Giornate focolari

Il regolamento organico comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini potranno essere obbligati dal Municipio a prestare gratuitamente giornate di lavoro focolari.

Art. 143

Divieto di contrarre debiti

Il Comune non può contrarre debiti per sopperire a spese ordinarie di bilancio, riservato quanto disposto dall' art. 127.

Art. 144

Ipoteche

I beni amministrativi non possono essere costituiti in ipoteca.

Il Consiglio di Stato può autorizzare il Comune, ad istanza del Municipio, a contrarre mutuo ed a costituire in pegno i beni patrimoniali anche in difetto della maggioranza qualificata richiesta dall' art. 26, rispettivamente dall' art. 49 cpv. 2, se la risoluzione dell' Assemblea o del Consiglio comunale è stata presa a maggioranza assoluta dei votanti e se l' operazione è consigliabile nell' interesse del Comune.

Art. 145

Fideiussione: mutui a terzi

Il Comune non può prestare fideiussione, né concedere mutui in favore di enti pubblici e di privati.

Eccezionalmente il Consiglio di Stato può accordare l' autorizzazione quando l' interesse del Comune sia evidente.

Art. 146

Divieto di speculazione

I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

Art. 147

Divieto di ripartizione

E' vietata qualsiasi ripartizione di rendite e proventi comunali, come pure qualsiasi divisione di beni comunali tra i di cittadini del Comune.

TITOLO SETTIMO - Vigilanza sui Comuni

Art. 148

Vigilanza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha l' obbligo di vigilare, per mezzo del Dipartimento dell' interno, sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nei Comuni e sul buon funzionamento delle amministrazioni comunali, intervenendo anche in assenza di ricorsi o di reclami quando vi sia indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

A tale scopo è conferita al Dipartimento dell' interno ampia facoltà di indagine e di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi del Comune, nonché di controllo sui fondi comunali e sul loro impiego.

Art. 149

Ricorsi

Contro le risoluzioni delle Assemblee comunali, dei Consigli comunali e dei Municipi è ammesso il diritto di ricorso al Consiglio di Stato a norma della legge sull' amministrativo semplice.

Sono legittimati a ricorrere:

- a) tutti i cittadini attivi del Comune;
- b) tutte le altre persone, anche non residenti nel Comune che dimostrino di avere legittimo interesse.

Art. 150

Annullamento di sedute

Tutti gli atti e tutte le deliberazioni di un Municipio, di un' Assemblea o di un Consiglio comunale devono essere annullate:

- 1) se furono violate norme stabilite dalla legge per la convocazione e se tale violazione fu influente sulle deliberazioni;
- 2) se la radunanza si tenne in un locale vietato dalla legge.

Art. 151

Annullamento di singole deliberazioni

Le singole deliberazioni di detti organi sono da annullare:

- 1) se, nel merito, sono contrarie a norme della Costituzione, di leggi e di regolamenti;
- 2) se furono ammessi a votare cittadini non aventi diritto oppure ne furono esclusi cittadini aventi diritto, in quanto ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni,
- 3) se la votazione non venne eseguita secondo le norme di legge;
- 4) se le deliberazioni sono la conseguenza di pratiche illecite, oppure se vi furono disordini, tumulti o intimidazioni tali da ritenere che i cittadini non poterono esprimere liberamente il loro voto;
- 5) se furono violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti cantonali.

Nei casi previsti alla cifra 1) il Consiglio di Stato potrà annullare le deliberazioni anche d' ufficio e anche se il ricorso fosse tardivo secondo la legge di procedura per le cause di amministrativo semplice.

Art. 152

Multe disciplinari

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 1.000.- ai Comuni, ai membri e supplenti del Municipio e della Commissione della Gestione, quando si rendessero colpevoli di inosservanze alle disposizioni dell' Autorità di vigilanza o di grave e ripetuta negligenza nell' esercizio delle loro funzioni.

Solo le multe applicate al Comune sono a carico della cassa comunale.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono inappellabili.

Art. 153

Sospensioni e destituzioni

Quando un municipale è perseguito per crimini o delitti il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Il municipale sospeso è sostituito da un supplente secondo le norme dell' art. 75, ultimo capoverso.

Quando un municipale è condannato alla pena della reclusione o della detenzione, anche se al beneficio della sospensione condizionale, il Consiglio di Stato può destituirlo dalle sue funzioni per il periodo di nomina in corso. In tal caso si provvederà alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.

Il giudizio del Consiglio di Stato è inappellabile.

Ogni interessato sarà posto in grado di presentare le sue giustificazioni o di essere udito prima del provvedimento.

Art. 154

Provvedimenti d'eccezione

Quando un Comune viene a trovarsi in dissesto per cattiva amministrazione, o quando il Municipio non provvede agli affari comunali, l' Autorità di vigilanza può, previo ammonimento, direttamente od a mezzo di un suo delegato, sostituirsi al Municipio nell' amministrazione del Comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato il suo intervento.

L' Assemblea comunale mantiene tuttavia le sue prerogative.

Art. 155Comuni in disagio: vigilanza speciale

Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un Comune, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso, quando il Comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente.

Al Comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, esso può accordare una garanzia presso la Banca dello Stato.

In questi casi il Comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza, che saranno fissate da apposita risoluzione governativa.

Art. 156Prestiti e apertura di crediti; ratifica

Le risoluzioni dell'Assemblea o del Consiglio comunale concernenti prestiti o apertura di crediti, devono essere ratificate dal Dipartimento dell'interno

TITOLO OTTAVO - Regolamenti comunali**Art. 157**Introduzione

Ogni Comune è tenuto a disciplinare mediante regolamento le materie che rientrano nella sua competenza, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi.

Art. 158Esposizione; approvazione

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico, per un periodo di 15 giorni, durante il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Trascorso detto termine i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.

Art. 159Applicabilità

Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

L'approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

TITOLO NONO - Disposizioni finali e transitorie**Art. 160**Catalogo civico

Fino all'entrata in vigore di altre disposizioni legali, per il catalogo civico e la relativa procedura di ricorso valgono le norme degli articoli seguenti.

Art. 161Allestimento; contenuto

Il Municipio allestisce ogni anno il catalogo civico sul formulario prescritto dal Dipartimento dell'interno, iscrivendovi d'ufficio tutti i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale e quelli che lo acquisteranno per maggiore età nell'anno per il quale il catalogo è allestito.

Prima della pubblicazione, giusta l'articolo seguente, ne trasmette copia autentica al Dipartimento dell'interno

Art. 162Pubblicazione; divieto di variazione

A cominciare dal secondo sabato del mese di dicembre il Municipio, previo avviso

all' albo, espone il catalogo presso la Cancelleria municipale per un periodo di 21 giorni consecutivi.
I cittadini possono prenderne visione nelle ore d' ufficio ed in ogni caso almeno dalle ore 14.00 alle 17.00 di ogni sabato nel periodo anzidetto.
Durante questo periodo il Municipio non può apportare al catalogo alcuna variazione, salvo quelle ordinate dal Consiglio di Stato.

Art. 163

Variazioni durante l'anno

Nel corso dell'anno il Municipio apporta al catalogo le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato e quelle imposte dalla legge per cambiamento di domicilio o per altra causa.

Esso pubblica le variazioni, eccetto quelle ordinate dal Consiglio di Stato, mediante avviso esposto all' albo per 21 giorni consecutivi.

In caso di radiazione ne dà inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.

Art. 164

Ricorso contro il catalogo

Ogni cittadino attivo del Comune può eccepire il catalogo mediante ricorso al Consiglio di Stato.

Il ricorso deve essere proposto durante il periodo di esposizione presso la Cancelleria municipale o di pubblicazione delle variazioni all' albo comunale. In caso di radiazione, il termine di 21 giorni, per il cittadino radiato, decorre dalla comunicazione.

Il ricorso è presentato in tante copie quante sono le controparti, più una per l' Autorità giudicante.

Art. 165

L'intimazione; osservazioni; decisioni

Il Consiglio di Stato intima il ricorso al Municipio ed agli interessati, assegnando un termine improrogabile di sette giorni per le osservazioni scritte.

Non è ammesso il diritto di replica e duplice per iscritto. La decisione del Consiglio di Stato è inappellabile.

Art. 166

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1. gennaio 1950, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Art. 167

Abrogazione; modificazione dei regolamenti comunali

Essa abroga:

- a) la legge organica comunale del 13 giugno 1854 e successive modificazioni;
- b) la legge sui Consigli comunali, testo unico del 10 agosto 1926;
- c) il decreto legislativo 19 dicembre 1938 sulla stabilità della carica di segretario comunale;
- d) ed ogni altra norma contraria o incompatibile.

Art. 168

Regolamenti comunali

Entro un anno dall'adozione della legge, i Comuni sono tenuti a uniformare alle sue disposizioni i regolamenti comunali.

